

ACCORDO SINDACALE

- ◆ Premesso che l'art. 20/A punto 3), comma c) del C.C.N.L. 23.7.1976 prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta ad ogni dipendente che, per ordine ricevuto, debba recarsi fuori della residenza di servizio, qualora l'assenza superi le 7 ore.
- ◆ Premesso che l'art. 20/A punto 11) del C.C.N.L. 23.7.1976 prevede, per una trasferta tra le 7 e le 12 ore, un'indennità pari al 15% della retribuzione normale. Per una trasferta che superi le 12 ore e fino a 16, un'indennità pari al 50% della retribuzione normale.
- ◆ Premesso che l'art. 20/A punto 5) del C.C.N.L. 23.7.1976 prevede che la durata delle assenze si misura sull'ora effettiva di partenza e di arrivo dei treni o altri mezzi di trasporto

Tutto ciò premesso:

tra la SASA SpA-AG di Bolzano, rappresentata dal Direttore Generale dott. Felix RAMPELOTTO

e

le R.S.U. della SASA SpA-AG, si conviene quanto segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2008 a tutto il personale comandato a recarsi in trasferta (compreso coloro che si recano a Verona per la visita medica di revisione), **qualora la stessa superi le 7 ore**, oltre agli emolumenti previsti dalla normativa nazionale, verranno riconosciute il 50% delle ore che eccedono le 7 (sette), come ore di straordinario feriale e fino ad un massimo di 5 ore.



Bolzano, 8 luglio 2008

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la SASA SpA/AG:



Per le R.S.U.:



ACCORDO SINDACALE

- Premesso che la RSU nel corso dell'incontro del 20.2.2008, ha chiesto che venga valutata la possibilità di rivedere il meccanismo dei permessi personali riconoscendo il diritto di assentarsi anche per un ora senza dover per forza prendere una mezza giornata di ferie;
- Premesso che l'accordo interconfederale del 27.7.1978, a compensazione di alcune festività soppresse, ha attribuito delle giornate di permesso aggiuntive rispetto al monte ferie annuale;

tra la SASA SpA-AG, rappresentata dal Direttore Generale dott. Felix RAMPELOTTO

e

la R.S.U. della SASA SpA/AG

si conviene quanto segue:

1. il presente accordo ha validità esclusivamente per il personale appartenente ai settori **amministrazione e manutenzione**;
2. due giornate di permesso previste dall'accordo sopra citato verranno trasformate in 13 ore e potranno essere chieste come permesso orario;
3. i permessi potranno essere chiesti esclusivamente a ore e multipli di ore e quindi non in minuti;
4. i permessi orari che non verranno fruiti entro il 31 dicembre dell'anno in corso verranno "monetizzati" con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo;
5. le ore di permesso andranno richieste con le stesse modalità previste per le richieste di ferie.


Bolzano, 8 luglio 2008

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la SASA SpA/AG



Per le R.S.U.:



ACCORDO SINDACALE – PROGRAMMA DI VERIFICA CONCORDATA

In relazione alla volontà di migliorare la qualità e tipologia di servizi da offrire all'utenza e per ridurre il fenomeno dell'evasione si istituisce "il programma di verifica concordata" alla quale tutti i conducenti di linea potranno accedere volontariamente svolgendo tale attività di controllo in occasione di lavoro, mediante il riconoscimento di ore straordinarie, che comunque non potranno superare i limiti annui imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro.

I conducenti di linea, che aderiranno a tale iniziativa, potranno operare anche al di fuori dei turni di servizio codificati e saranno soggetti preliminarmente ad un percorso formativo interno.

In tale contesto apprenderanno le nozioni di base sulla figura di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio, nonché sulle tecniche comportamentali da adottarsi nei confronti dell'utenza.

Il numero massimo degli addetti e le condizioni di selezione di detto personale saranno comunicati con apposito regolamento predisposto dalla direzione del personale, previa informativa alla RSU.

Al personale che inizierà il programma di verifica concordata con una pausa di almeno un ora tra il turno ordinario e quello straordinario, verrà riconosciuta un'indennità pasto di € 7.

Con cadenza semestrale verranno effettuati i conteggi dei verbali di contravvenzione elevati ai passeggeri con conseguente quantificazione del premio spettante;

Al personale così selezionato che avrà elevato multe, verranno riconosciute le ore straordinarie effettivamente prestate, nonché un'indennità di € 5,00 per ogni multa incassata con i sistemi tradizionali. (escluso le ingiunzioni).

Si ritiene detto accordo sperimentale e non sostitutivo, né limitativo, dell'attuale sistema di organizzazione aziendale in materia di controllo di verifica dei titoli di viaggio.

Verrà mantenuta comunque l'attuale rotazione e dotazione degli attuali verificatori di titoli di viaggio, a cui si aggiungeranno eventualmente i conducenti di linea di nuova formazione.

Il presente accordo avrà durata di anni uno, rivisitabile alla scadenza con eventuali ulteriori affinamenti.


Letto, confermato, sottoscritto.

Bokano 8 luglio 2008

Per l'azienda



Per la RSU



ACCORDO SINDACALE

- ◆ Premesso che l'art. 9 del C.C.N.L. 18.11.2004 prevede un più proficuo impegno delle aziende volto a sostenere ed incrementare le attività culturali, sociali e ricreative dei lavoratori attraverso circoli aziendali;
- ◆ Premesso che in SASA è già attivo da molti anni un CRAL aziendale che riunisce IL 65% dei lavoratori;

Tutto ciò premesso:

tra la SASA SpA-AG di Bolzano, rappresentata dal Direttore Generale dott. Felix RAMPELOTTO

e

le R.S.U. della SASA SpA-AG, si conviene quanto segue:

- L'azienda si impegna a versare al CRAL aziendale l'equivalente di quanto versato dai dipendenti iscritti (quota attuale per dipendente € 2,00 per 12 mensilità);
- Tale versamento avverrà in due rate, il 50 % il 15 di gennaio ed il restante 50% il 15 di luglio;
- La quantificazione dell'importo da versare verrà determinato sulla base degli iscritti al 1° gennaio di ogni anno e con il versamento del mese di gennaio dell'anno successivo, verranno effettuati gli eventuali conguagli positivi o negativi;
- Il CRAL si impegna a concordare con la Direzione aziendale eventuali variazioni delle quote associative.


Bolzano, 8 luglio 2008

Letto, confermato, sottoscritto.

Per la SASA SpA/AG:



Per le R.S.U.:



VERBALE DI ACCORDO

In data 9 giugno 2008 si sono riuniti presso la sede della SAD SpA in Bolzano le OO.SS. provinciali di categoria FILT/CGIL/AGB - FIT/CISL/SGB - UILT/UIL/SGK - ASGB/GTV ed i rappresentanti legali delle società SAD SpA e SASA SpA-AG per definire:

1. Le modalità di erogazione dell'indennità di bilinguismo a tutto il personale in possesso del relativo attestato di bilinguismo, così come concordato nell'incontro del 14 aprile 2008 tra le suddette OO.SS. e l'Assessore Provinciale alla Mobilità;
2. Coordinare tra i gestori dei servizi del TPL il riconoscimento degli attestati di bilinguismo previsti in relazione alle mansioni svolte dal personale di servizio.

Tutto ciò premesso, si conviene di dare applicazione al presente accordo a decorrere dal 1.1.2008 per il personale in forza da tale data secondo il presente schema, distinto tra personale che opera in stretto contatto con il pubblico e che sia in possesso di un attestato di bilinguismo superiore alle specifiche mansioni ma comunque importante e necessario per garantire un livello ottimale di qualità nei confronti dell'utenza ed il restante personale non a contatto con il pubblico:

• PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO

GRUPPO 1 - Fa parte di questo gruppo il personale con il profilo professionale di:

- Operatore di esercizio, addetto all'esercizio; macchinista, capo treno, assistente alla clientela, conduttore, macchinista funivia.

Tale personale deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di tipo "D". E' riconosciuta l'indennità dell'attestato in possesso del personale fino al livello "B".

GRUPPO 2 - Fa parte di questo gruppo il personale con il profilo professionale di:

- Addetto ufficio biglietteria; addetto ufficio informazioni.

Tale personale deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di tipo "C". E' riconosciuta l'indennità dell'attestato in possesso del personale fino al livello "B".

GRUPPO 3 - Fa parte di questo gruppo il personale con il profilo professionale di addetto all'ufficio reclami.

Tale personale deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di tipo "B". E' riconosciuta l'indennità dell'attestato in possesso del personale fino al livello "A".


• PERSONALE NON A CONTATTO CON IL PUBBLICO :

Al personale in possesso dell'attestato di bilinguismo si riconosce :

GRUPPO 1 - Personale, con parametro inferiore o uguale a 199 : si riconosce l'attestato di bilinguismo acquisito, fino al tipo "B";

GRUPPO 2 - Personale, con parametro superiore a 199, si riconosce l'attestato di bilinguismo acquisito.

- L'attestato di bilinguismo può essere conseguito anche durante il periodo di formazione/prova.


FILT/CGIL/AGB - FIT/CISL/SGB - UILT/UIL/SGK - ASGB/GTV SAD, SASA SPA-AG

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landesrat für Personal, Tourismus und Mobilität



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Assessore al personale, turismo e mobilità

624
09.07.08
[Signature]

Prot. Nr.

Bolzano, 01.07.2008

Redatto da:
Sabine Obexer
Tel. 0471 413411
Sabine.obexer@provincia.bz.it

Spett.le
SASA
Via Buozzi 8
39100 Bolzano

Fax: 0471 519599

Verbale d'accordo fra azienda, OO.SS. ed assessore provinciale di data 09.06.2008

Egregio dott. Rampelotto,

con la presente si approva l'accordo di cui in oggetto autorizzandone l'applicazione.

Distinti saluti

Il Direttore di Dipartimento
- dott. Gianfranco Jellici -

Crispistr. 8 - 39100 Bozen
Tel. 0471 41 34 00 - Fax 0471 41 34 09
<http://www.provinz.bz.it/ressorts/personal/>
thomas.widmann@provinz.bz.it
St.Nr.00390090215

Via Crispi 8 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 34 00 - Fax 0471 41 34 09
<http://www.provincia.bz.it/ressorts/personal/>
thomas.widmann@provincia.bz.it
Cod.fisc.00390090215